

sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25.000.000 di euro per gli anni 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 01. (ex 3. 01) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto).

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03. (ex 3. 02) Bandoli, Lion, Realacci, Vigni, Pappaterra, Abbondanzieri, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente « legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici »).

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente « legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici », in aggiunta agli ordinari stanziamenti rivisti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 04. (ex 3. 03) Vigni, Lion, Realacci, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033 – Sezione 7)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 4.**

(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo della certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma, di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 4.**

(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente).

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: alla verifica fino alla fine del periodo con le seguenti: a fornire supporto alla Commissione per le valutazioni di impatto ambientale, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e all'articolo 6 della legge 23

marzo 2001, n. 93, nelle sue attività di monitoraggio e di verifica delle prescrizioni riguardanti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988 n. 377 e successive modificazioni.

- 4. 1.** (ex 4. 1) Realacci, Vigni, Pappaterra, Lion, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033 – Sezione 8)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'APAT).

1. L'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) è trasferito all'APAT, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ICRAM, che è conseguentemente soppresso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare all'APAT).

Sopprimerlo.

- 5. 1.** (ex 5. 1) Vigni, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli,

Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Al comma 2, sostituire le parole: che è conseguentemente soppresso con le seguenti: nel rispetto delle specifiche professionalità tecniche e scientifiche, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di supporto tecnico e di ricerca applicata nel campo marino, valorizzando, anche organizzativamente, gli aspetti unitari della funzione di tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse e, in particolare:

a) la valutazione dell'entità e della capacità produttiva delle risorse biologiche del mare;

b) l'individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse idriche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;

c) lo studio ed il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle competenze proprie dell'ICRAM.

- 5. 2.** (ex 5. 2) Raffaella Mariani, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Reduzzi, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Merlo, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma proseguono le

collaborazioni istituzionali e i rapporti contrattuali vigenti con le risorse previste.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i nuovi compiti e le attività di ricerca applicata al mare ed alla fascia costiera dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da perseguire in un apposito ambito di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e gestionale.

5. 3. (ex 5. 8) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Calzolaio, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(A.C. 2033 – Sezione 9)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Programma strategico
di comunicazione ambientale).*

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze ed ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) la informazione e la promozione a livello nazionale ed in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione ed il raccordo con altri programmi ed iniziative nel settore ambientale ed il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Il numero dei componenti, i compiti, le modalità di funzionamento e i compensi del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Programma strategico di comunicazione ambientale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Programma di comunicazione ambientale sull'applicazione del protocollo di Kyoto).

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze, alle politiche ed ai problemi relativi all'applicazione del protocollo di Kyoto, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro, per l'esercizio finanziario 2002 e di 4.208.000 euro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) informazione e promozione in modo continuativo di programmi di educazione ambientale sugli obiettivi da raggiungere al fine di rispettare il protocollo di Kyoto;

b) collaborazione e raccordo con altri programmi ed iniziative tese a realizzare le finalità del protocollo di Kyoto, sviluppando il coordinamento funzionale con soggetti privati, con altri ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni e associazioni di volontariato, imprese ed organi internazionali; tali obiettivi devono essere attuati mediante la stipula di protocolli anche informatici, circolari, intese, convenzioni ed accordi.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sul protocollo di Kyoto, di cui al comma 1, sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese ed ai finanziamenti, le modalità e la durata;

4. All'onere derivante dal comma i si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 1. (ex 6. 5) Vianello, Realacci, Lion, Vigni, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Zucchini.

Sopprimere i commi 4 e 5.

6. 2. (ex 6. 4) Piglionica, Realacci, Lion, Vigni, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zucchini.

Al comma 4, dopo le parole: i cui componenti sono nominati aggiungere le seguenti: ,previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.

6. 3. Russo Spena, Vendola.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Premi per città sostenibili delle bambine e dei bambini).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, per gli anni 2002 e 2003, i premi « Miglior progetto per una città sostenibile delle bambine e dei bambini » e « Iniziativa più significativa per migliorare l'ambiente urbano con e per i bambini » da attribuire ai comuni italiani. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 maggio 2002, definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione dei premi nonché le modalità per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Gli oneri connessi all'attuazione delle attività previste dal presente comma sono determinati in 620.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 01. (ex 6. 01) Bandoli, Calzolaio, Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. *(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).* — 1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'arti-

colo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206 e come modificato dall'articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente:

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai Comuni, entro il 31 marzo 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai Comuni, entro il 31 marzo 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che iniziano l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge.

6. 02. (ex 7. 01) Vianello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. *(Norme in materia di inquinamento acustico).* — 1. Alla lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole « e nei pubblici esercizi » sono soppresse.

6. 03. (ex 7. 02) Vianello.

(A.C. 2033 – Sezione 10)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Funzionamento delle aree marine protette).

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione minima delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario della stessa, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità ed adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funziona-

mento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo, determinati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Funzionamento delle aree marine protette).

Al comma 6, sostituire le parole: un biennio complessivo con le seguenti: un quadriennio complessivo.

7. 1. (ex 8. 4) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Abbondanzieri, Vigni, Chianale, Sandri, Dameri, Raffaella Mariani, Calzolaio, Zunino, Piglionica, Vianello.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Contrasto del fenomeno di erosione delle coste).

1. Nel triennio 2002-2004 per le regioni dell'Obiettivo 1 sono stanziati 50.000.000 di euro annui per opere di contrasto al

fenomeno della erosione costiera e per la tutela della qualità delle risorse primarie, dei beni naturali e ambientali per un miglioramento dei sistemi esistenti, con riferimento al recupero degli ambiti fluviali e costieri, al ripristino dei livelli di naturalità ed alla protezione delle specie animali e vegetali minacciate.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 01. (ex 8. 05) Realacci, Molinari, Potenza, Iannuzzi, Reduzzi, Abbondanzieri, Annunziata, Chianale, Vigni, Piglionica, Vianello, Zunino, Dameri, Raffaella Mariani, Adduce, Calzolaio, Bandoli.

(A.C. 2033 – Sezione 11)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 8.

*(Gestione dei parchi
sommersi di Baia e Gaiola).*

1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambien-

taliste » sono sostituite dalle seguenti: « e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro ».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.01
DEL GOVERNO**

Al comma 2, sostituire le parole: allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *con le seguenti:* allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0. 8. 01. 1. Boccia, Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Calzolaio, Dameri, Iannuzzi, Mariani Raffaella, Piglionica, Reduzzi, Rocchi, Sandri, Verneti, Vianello, Zunino.

Al comma 2, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio *con le seguenti:* medesimo Ministero.

0. 8. 01. 2. Guido Dussin, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-bis*), è aggiunta la seguente:

l-ter) Monte Baldo.

0. 8. 01. 3. Boato, Lion.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« Art.

(Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione interessata, è istituito l'Ente parco nazionale del Circeo. Entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'istituzione ed il funzionamento dell'Ente parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. »

8. 01. Governo.

(A.C. 2033 – Sezione 12)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).

1. Gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, sono abrogati.

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).

Sopprimerlo.

9. 1. Guido Dussin, Parolo.

Al comma 2, sostituire le parole da: determinate fino alla fine del comma con le seguenti: come successivamente integrate ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla regione Calabria per programmi di forestazione.

9. 2. Guido Dussin, Parolo.

(A.C. 2033 – Sezione 13)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Disposizioni in materia di siti inquinati).

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti:

« p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

p-sexies) Broni ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Disposizioni in materia di siti inquinanti).

Al comma 1, dopo la lettera p-sexies, aggiungere la seguente:

p-septies) Falconara marittima.

10. 1. Lion, Duca, Abbondanzieri, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Cima, Zanella.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera p-sexies, aggiungere la seguente:

p-septies) Valbasento.

10. 2. Adduce, Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Abbondanzieri, Vigni, Calzolaio, Piglionica, Chianale, Bandoli, Vianello, Sandri, Zunino, Dameri.

Al comma 1, dopo la lettera p-sexies, aggiungere la seguente:

p-septies) Colleferro (Roma).

10. 3. Russo Spina, Vendola.

Al comma 1, dopo la lettera p-sexies, aggiungere la seguente:

p-septies) Area del litorale vesuviano.

10. 4. Tagliatela.

(A.C. 2033 – Sezione 14)ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Bonifica del sito di Portovesme).

1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Bonifica del sito di Portovesme).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Bonifica area industriale della Valbasento).

1. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Regione Basilicata, gli enti locali interessati, il Consorzio di sviluppo indu-

striale e con gli organismi preposti alla tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, stanZIA 5.000.000 di euro per la messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione ambientale dell'area della Valbasento.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 03. (ex 9. 011) Adduce, Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Calzolaio, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Sandri, Piglionica, Zunino, Vianello.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Bonifica del sito Cengio-Saliceto).

1. Per la prosecuzione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale « Cengio-Saliceto », di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.426, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 04. Vianello, Raffaella Mariani, Realacci, Vigni, Lion, Pappaterra, Piglionica, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Sandri, Zunino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. *(Provvidenze per la difesa del suolo).* — 1. Per le finalità di difesa del suolo, da perseguire con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 01. (ex 11. 07) Pappaterra, Piglionica, Realacci, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Annunziata, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART 11-bis. *(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).* — 1. Per le finalità di difesa del suolo per le aree a rischio

idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 02. (ex 11. 08) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Pappaterra, Piglionica, Realacci, Lion, Annunziata, Calzolaio, Chianale, Dameri, Fusillo, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Merlo, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Lire 1500 = € 0,77

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA000920